



Servizio Organi Monocratici,
Collegiali e Dipartimentali
U.O.C Organi Collegiali e
Direzione Generale

Pavia, data del protocollo

Oggetto: **Centro interdipartimentale di ricerca sulle acque (CRA)**
- modifica denominazione e regolamento

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;
- Visto il Regolamento di Ateneo per la costituzione ed il funzionamento dei Centri;
- Visto il Decreto Rettorale n. 1532/2015, prot. n. 29848 del 06 luglio 2015 di modifica del Regolamento del Centro di ricerca interdipartimentale "Centro di ricerca sulle acque (CRA)";
- Visti i verbali del Comitato tecnico scientifico del Centro di ricerca interdipartimentale "Centro di ricerca sulle acque (CRA)" del 19 marzo 2024 e del 06 novembre 2024;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 17 febbraio 2025;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2025;

DECRETA

la nuova denominazione del Centro che diventa "**Centro interdipartimentale di ricerca sulle acque (CRA)**".

Il regolamento del Centro è pertanto modificato come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le modifiche entreranno in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di ateneo.

II RETTORE

Prof. Francesco Svelto

Documento firmato digitalmente

EV/LS/ga

**REGOLAMENTO
DEL
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE ACQUE
(CRA)**

Art. 1 – Istituzione

Il Centro di Ricerca sulle Acque è stato istituito con Decreto Rettorale n. 84 del 12/06/1978, su proposta del prof. Giovanni Iannelli dell'allora Istituto di Idraulica della Facoltà di Ingegneria, con sede presso il Centro direzionale dell'impianto di depurazione di Pavia, grazie ad una convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Pavia ed il Comune di Pavia in data 23/01/1981, con efficacia fino al 31/12/2004.

La convenzione, con gli obblighi connessi, è stata successivamente trasferita all'ASM, Azienda Servizi Municipalizzati di Pavia, subentrata al Comune di Pavia nella gestione delle infrastrutture connesse con il ciclo idrico integrato. In data 17/05/2004, con l'atto "Accordo di programma tra l'Università degli Studi di Pavia e ASM Pavia SPA per lo sviluppo dell'attività del Centro di Ricerca sulle Acque", è stata rinnovata la convenzione medesima con durata decennale a decorrere dal 01/01/2005, fino al 31/12/2014.

Con Decreto Rettorale n. 2362 del 23/12/2009 il CRA si trasforma in Centro interdipartimentale su proposta dei Dipartimenti di Ingegneria idraulica e ambientale e di Ecologia del Territorio, mantenendo la stessa sede.

Dal 1 gennaio 2011 il Dipartimento di Ecologia del Territorio si aggrega con altre unità dipartimentali nel Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente (di seguito DSTA); dal 1 marzo 2012 il Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale si aggrega con altre unità dipartimentali nel Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (di seguito DICAr).

Nel 2015 il Regolamento di funzionamento del CRA viene modificato per adeguamento a nuove disposizioni, con Decreto Rettorale n.1532/2015 in data 06 luglio 2015.

Come da verbali del Comitato tecnico scientifico del Centro di ricerca interdipartimentale "Centro di ricerca sulle acque (CRA)" del 19 marzo 2024 e del 06 novembre 2024, la denominazione del Centro viene modificata in "Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Acque (CRA)".

Il DICAr e il DSTA sono gli attuali afferenti al CRA.

Art. 2 – Sede

Il Centro ha la sede amministrativa presso il dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura.

Il Centro può avere più sedi operative, dislocate di norma presso i dipartimenti che vi afferiscono.

Il Centro può avere la sede operativa anche presso altri enti, nell'ambito di convenzioni stipulate con l'ente stesso. In tali casi nella proposta dovrà essere attestata la disponibilità dell'ente ad ospitare la sede operativa del Centro; il Centro provvederà a stipulare specifici accordi in tal senso anche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e le eventuali spese per l'ospitalità e quanto altro necessario relativamente alla sede saranno inserite tra le spese di funzionamento del Centro stesso.

Art. 3 - Finalità

Le finalità perseguite dal Centro sono di seguito elencate.

- a) Promuovere, sviluppare e coordinare ogni attività di ricerca di base e applicata, teorica e sperimentale, connessa con:
 - il ciclo idrico integrato (impianti di attingimento, trattamento, trasporto e distribuzione idrica; impianti di fognatura; impianti di trattamento delle acque reflue)
 - la valutazione e la tutela quantitativa e qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei
 - la valutazione della qualità biologica e della funzionalità ecologica dei corpi idrici superficiali
 - la valutazione dei corpi idrici sotterranei.
- b) Formare e aggiornare personale per:
 - la gestione degli impianti, dei laboratori e delle strutture connesse con il ciclo idrico integrato;
 - l'utilizzo e l'applicazione di indicatori biologici e ambientali nella valutazione della qualità dei corpi idrici e degli impatti.
- c) Eseguire studi e monitoraggi di sistemi idrici naturali e artificiali per conto di terzi.
- d) Promuovere scambi scientifici con Enti di Ricerca nazionali ed internazionali, pubblici e privati.
- e) Promuovere e realizzare iniziative di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione ambientale.
- f) Organizzare congressi, seminari, workshop ecc. su tematiche legate alle finalità sopra elencate.

Art. 4 – Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

- Il Presidente
- Il Comitato tecnico-scientifico.

Art. 5 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Centro. Predisporre le proposte di attività e di sviluppo dello stesso e la relazione annuale sull'attività, per l'approvazione del Comitato tecnico-scientifico ed il successivo invio all'Amministrazione Universitaria. Il Presidente, dipendente dell'Università degli Studi di Pavia, è di norma un professore di ruolo, designato dal Comitato tecnico scientifico fra i suoi membri ordinari. E'

nominato dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro, dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato.

Ai Direttori dei Dipartimenti ospitanti le sedi amministrative e operative del Centro sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il Presidente designa un vice-Presidente tra i membri ordinari del Comitato tecnico scientifico dipendenti dell'Università degli Studi di Pavia, incaricato di sostituire il Presidente in caso di temporaneo impedimento o di assenza. Il Vice Presidente è nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 6 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'Organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e l'Organo deliberativo dello stesso, con le competenze previste dallo Statuto e dai regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Tit. V del Regolamento Generale di Ateneo "Funzionamento degli Organi collegiali".

Esso è composto da tre rappresentanti designati da ciascun dipartimento aderente al Centro, di norma scelti tra il personale docente.

Esso è presieduto dal Presidente del Centro o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Possono far parte del Comitato anche rappresentanti di Enti convenzionati con il Centro, previa delibera del Comitato tecnico-scientifico. Il numero dei rappresentanti di Enti esterni non può essere superiore ad un terzo dei membri designati.

Il Comitato tecnico scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro alta e specifica competenza, sui problemi che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo. I membri cooptati non vengono conteggiati a fini del quorum per la validità delle sedute.

I componenti designati e quelli cooptati durano in carica un triennio accademico e possono essere riconfermati.

I componenti rappresentanti di Enti esterni convenzionati durano in carica per la durata del rapporto convenzionale o, se il rapporto convenzionale è superiore ad un triennio, per un triennio, con possibilità di riconferma.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche del Comitato tecnico-scientifico avvengono con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Il Comitato tecnico-scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Art. 7 - Modalità per eventuali future adesioni

Un Dipartimento dell'Ateneo potrà chiedere di aderire al Centro successivamente alla sua costituzione. La richiesta motivata, approvata dal Consiglio della struttura richiedente, dovrà essere inviata al Presidente dello stesso.

Su tale richiesta si esprimerà il Comitato Tecnico-Scientifico.

L'adesione delle nuove strutture sarà formalizzata con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 8 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà stipulare apposite convenzioni di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri. La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente. La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione degli Organi deliberativi del Centro e successivamente, se onerosa, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Partecipazione di singoli ricercatori alle attività del Centro

Singoli ricercatori afferenti ad altre strutture dell'Università o ad Enti esterni potranno essere ammessi a collaborare alle attività del Centro, previa delibera favorevole del Comitato tecnico-scientifico, che ne stabilirà le condizioni.

Art. 10 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

I fondi necessari per il funzionamento del Centro possono essere costituiti da fondi di ricerca dedicati alle attività del Centro assegnati dai Dipartimenti, proventi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per l'esecuzione di specifiche ricerche, donazioni ed elargizioni, eventuali contributi dell'Ateneo, finanziamenti di Enti pubblici e/o privati.

Per le attività commissionate da terzi dovranno essere applicate le norme in vigore presso l'Università di Pavia, in particolare quelle relative ai contratti attivi e ai brevetti.

Nella ripartizione dei corrispettivi dovrà essere prevista anche una quota delle spese generali a favore del Dipartimento ospitante il Centro. Eventuali deroghe potranno essere deliberate dal Consiglio del Dipartimento ospitante, in relazione all'entità dell'attività svolta dal Centro. Per le altre acquisizioni valgono le norme generali dell'Ateneo.

Il Centro può avere attrezzature proprie; per lo svolgimento dell'attività il Centro si avvale di locali, eventuali attrezzature e personale messi a disposizione di norma dai Dipartimenti partecipanti con opportuna regolamentazione concordata.

Al Centro non può essere assegnato personale tecnico-amministrativo; quest'ultimo può partecipare solo con finalità scientifiche. Essendo il finanziamento di tali Centri non a carico dell'FFO potranno però essere previsti reclutamenti e/o collaborazioni a tempo determinato funzionali alla gestione dell'attività. Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di attrezzature e personale messi a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l'utilizzo delle risorse, sia del Centro sia della struttura esterna, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 11 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

Il Centro ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento Generale di Ateneo.

La gestione contabile è di competenza del Dipartimento nel quale il Centro ha sede amministrativa.

Art. 12 - Regole per la modifica del regolamento del Centro

Il regolamento del Centro, redatto sulla base dello schema-tipo allegato al Regolamento di Ateneo per la Costituzione e il Funzionamento dei Centri, potrà essere modificato con delibera del Comitato tecnico-scientifico, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo, saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 13 - Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora un Dipartimento aderente ad un Centro di ricerca interdipartimentale dovesse decidere di recedere dal Centro stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.

Qualora il Centro, per qualunque motivo, ivi compreso il venir meno del numero minimo di strutture necessarie, dovesse cessare la propria attività, l'Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento dei Centri potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo, a fronte di una accertata inattività degli stessi protratta per un periodo di due anni o del venire meno delle finalità

che ne hanno giustificato l'istituzione e/o dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la Costituzione e il Funzionamento dei Centri, ovvero:

- attività scientifica continuativa e di notevole volume, testimoniata da una relazione scientifica annuale approvata dal Comitato Tecnico-Scientifico e inviata all'Amministrazione universitaria;
- capacità di autofinanziamento dimostrabile con risorse proprie per un importo di non meno di 25000 euro annui.

Art. 14 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nei regolamenti dei Centri, nonché nello schema-tipo per ogni singola tipologia di Centri, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

Art. 15 - Durata del Centro

Il Centro diviene operativo dalla data di entrata in vigore del Decreto rettorale di emanazione del regolamento relativo e cessa al venir meno dei requisiti previsti dall'art. 2 punto 2 del Regolamento di Costituzione e Funzionamento dei Centri.